



# Gli obblighi del datore di lavoro nelle ipotesi di sinistri in itinere e danno differenziale

V

orrei questa volta proporre ai lettori un'attenta disamina dei cosiddetti 'sinistri in itinere', cioè quegli infortuni disciplinati dall'art. 12 del D.lgs 23 febbraio 2000 n. 38. L'articolo, in parola, circoscrive le ipotesi in cui si può parlare di incidenti stradali in itinere agli infortuni occorsi durante il percorso casa-lavoro, a quelli verificatisi mentre ci si reca da un luogo di lavoro a un altro e, infine, a quelli occorsi durante il tragitto dal luogo di lavoro a quello di consumo del pasto, nel caso in cui sia prevista la mensa aziendale. Qualora si versi in una di queste ipotesi, il lavoratore deve immediatamente comunicare l'incidente al suo datore di lavoro, il quale, nell'ipotesi in cui i giorni di prognosi superino i tre giorni, dovrà a sua volta obbligatoriamente presentare per via telematica il modello di denuncia infortunio sul lavoro Inail, entro

due giorni decorrenti dalla data di ricevimento del primo certificato medico. Ricordiamo che la mancata denuncia dell'infortunio occorso all'Inail da parte del datore di lavoro comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa a suo carico, che va da un minimo di 1.290 euro a un massimo di 7.745 euro. Qualora invece ci si trovi in presenza di un infortunio mortale, o se sia previsto il pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata all'Inail dal datore di lavoro, a mezzo fax, entro le 24 ore successive all'infortunio medesimo. Molto spesso, però, questi sinistri ingenerano problemi semplicemente in sede di liquidazione del danno. L'Inail infatti non copre tutto il danno: l'ente non è tenuto a risarcire il danno morale, mentre le tabelle Inail del danno biologico sono più basse rispetto a quelle dell'RC Auto. La prassi prevede che la RC Auto debba, per questo, accantonare una somma adeguata da pagare all'Inail, oltre che corrispondere all'infortunato che abbia subito il sinistro le somme dovute a titolo di indennizzo. La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1693 del 2012, a oggetto il cosiddetto 'danno differenziale', ha sancito la totale autonomia del rapporto tra il danneggiato e l'impresa assicuratrice rispetto alle eventuali liquidazioni di danno che siano state effettuate da quest'ultima nei confronti dell'Inail. Gli ermellini hanno cristallizzato un principio di diritto secondo il quale: "con riguardo al risarcimento del danno derivante da sinistro stradale, il pagamento all'Inail non può essere opposto al danneggiato quale causa di esaurimento del rapporto, in quanto la nozione di rapporto esaurito deve riguardare l'assicuratore e il danneggiato, restando a esso estraneo l'Inail". Il nostro codice civile non offre una definizione di danno differenziale, risulta pertanto efficace quella proposta dalla Suprema Corte di Cassazione, che con la sent. n. 10035 del 2004 ha stabilito che esso deve essere determinato "sottraendo dall'importo del danno complessivo quello delle prestazioni liquidate dall'Inail. Da ciò deriva che l'infortunato non può cumulare il risarcimento spettante da parte dell'assicurazione del responsabile civile all'indennizzo del danno biologico ricevuto dall'Inail oltre, ovviamente, al divieto di duplicazione della voce relativa al danno patrimoniale da sempre ricompreso nell'indennizzo Inail". La differenza tra l'erogazione Inail e il risarcimento del danno biologico consente di escludere che le somme versate dall'Inail possano considerarsi totalmente soddisfacenti del diritto al risarcimento del danno biologico in capo all'infortunato.

## Cristiano Cominotto, Raffaele Moretti

Risponde alla nostra rubrica l'Avv. Cristiano Cominotto di Milano specializzato nelle problematiche legali in campo elettronico, informatico e dei sistemi di produzione. Chiunque desiderasse proporre o approfondire argomenti legali su queste pagine può telefonare al n. 02/5450823 o scrivere a: [ao-fen@fieramilanomedial.it](mailto:ao-fen@fieramilanomedial.it)

 @cri625

